

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CIRCOLO GAETANO PACCHI – APS

5 **Articolo 1 – Denominazione sede e durata**

L'associazione avente denominazione "CIRCOLO GAETANO PACCHI - APS", è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data 22/061998 L'associazione ha durata a tempo indeterminato.




L'associazione ha sede legale in Fucecchio(Fi), via Roma, n. 66. Il trasferimento di sede all'interno del Comune di Fucecchio non costituisce modifica dello Statuto.


15 L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.



20 **Articolo 2 – Scopo finalità ed attività**

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista, che si riconosce pienamente nei valori della Costituzione della Repubblica e della Resistenza partigiana. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel ri-

		spetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
35		L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.	
40		L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:	
		- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
45		- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;	
50		- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;	
		- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
55		- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
		- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	

60	2007, n. 244;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
65	cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
70	articolo;	
	In particolare sono attività dell'associazione:	
	- promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità;	
75	- attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;	
	- attività ricreative e di socializzazione per anziani;	
	- attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati e della popolazione di riferimento;	
80	- attività educative, ricreative e di socializzazione per famiglie;	
	- attività di educazione alla cittadinanza;	
	- promozione e sviluppo delle reti di comunità;	
	- organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;	
85	- attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;	
	- attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;	
	- promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;	

90		
		– ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra
		individuate.
95		In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le
100		finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della
		personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica. Tutti i campi in
		cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può
105		dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di
		solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.
		L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro
110		individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo. Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto
		previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la
		richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di
115		finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

120

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio. Carattere

aperto dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge. Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, na-

125

zionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso del genitore. Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

130


Sulle domande di ammissione a socio decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga




135

data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.


140

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno



		solo nei casi previsti dal successivo articolo 4. Non sono pertanto consentite iscrizioni
		che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limita-
		zioni dei diritti riconosciuti ai soci.
145		La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligato-
		rio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà
		o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e
		rivalutabile.
		Articolo 4 – Perdita della qualifica di socio
		La qualifica di socio si perde per:
150		- decesso;
		- scioglimento dell'associazione;
		- mancato pagamento della quota sociale;
		- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 6;
		- recesso
155		Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi
		mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso
		non comporta la restituzione neanche parziale della quote associativa e dei contributi
		versati.
		Articolo 5 - Diritti e doveri del socio
160		I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse
		dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare
		al suo svolgimento.
		I soci hanno inoltre diritto di prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del
		successivo articolo 14.
165		Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno un mese e abbia provveduto al paga-

	mento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì	
	diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché	
	di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.	
	Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme	
170	previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi	
	dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi	
	di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività	
	dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare	
	è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli	
175	organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della	
	stessa.	
	Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e	
	dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai	
	sensi del successivo articolo.	
180	Articolo 6 - Azione disciplinare	
	Il consiglio direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione	
	all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che as-	
	suma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto non-	
	ché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.	
185	Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di gravi entità all'associazione,	
	ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio	
	ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associati-	
	va, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori	
	sociali espressi all'art. 2 dello statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi	
190	motivi, il consiglio direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione	

		del socio. Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al so-
		cio.
		Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato
		ricorso scritto al presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione
195		della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via
		definitiva la prima assemblea dei soci.
		Articolo 7 – Democrazia e partecipazione
		I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di
		strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei
200		programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.
		Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le
		deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.
		In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire
		secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei compo-
205		nenti.
		Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi diri-
		genti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei compo-
		nenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei
		presenti.
210		Articolo 8 - L'assemblea dei soci
		L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno
		entro il 30 aprile per approvare il bilancio dell'associazione.
		Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che sia stati ammessi da almeno un me-
		se e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale prima della data
215		dello svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo o dal presidente su loro iniziativa ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione da darsi almeno dieci giorni prima del suo svolgimento in forma scritta, con avviso pubblico esposto nella sede sociale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea dei soci:

– eleggere gli organismi sociali nonché dell'organo di controllo e revisione;

– approvare le linee generali del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

– approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti ad esso connessi;

– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;


– deliberare sulla esclusione degli associati in caso di ricorso del socio;



– deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;

– deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;

– deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

– deliberare sulla decadenza del Consiglio e del Presidente.



		Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel
		caso ne facciano richiesta un terzo soci presenti con diritto di voto ed in ogni caso per
		l'elezione degli organi sociali. È espressamente previsto il principio del voto singolo.
		Sono ammesse deleghe purché conferite per iscritto. Ogni socio non può essere por-
245		tatore di più di tre deleghe
		Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro re-
		sponsabilità, gli amministratori non hanno voto.
		L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente
		dell'associazione. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno
250		alla stessa. Salvo quanto previsto dagli art. 9, l'assemblea è regolarmente costituita
		alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione
		l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
		L'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta
		dei soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel
255		libro verbali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente esposte sulla bacheca
		all'interno della sede dell'associazione per un periodo di almeno dieci giorni e succes-
		sivamente restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.
		Articolo 9 - Modificazione dell'atto costitutivo e del regolamento e
		scioglimento dell'associazione
260		L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto
		nonché per l'adozione o la modifica del regolamento sociale. Sarà validamente costi-
		tuita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di
		voto e delibererà a maggioranza assoluta.
		Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti nor-
265		mativi, è sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza

degli intervenuti con diritto di voto, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

270 La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

275 Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

285 Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea. I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 c.c.

290 Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne fac-

		ciano richiesta almeno tre consiglieri.
		Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
295		Sono inoltre compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.
300		Il consiglio direttivo ha il compito di:
		- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente
		- eseguire le delibere dell'assemblea;
305		- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
		- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
310		- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;
		- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
		- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
315		- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a

ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;

– convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;

– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

320 – decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;

– decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

325

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

330 Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali.

Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

Articolo 11 – Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del consiglio direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

335

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

340

glio.

		I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari sono sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo statuto. il	
		Consiglio può cooptare fino ad un terzo dei suoi componenti. Il consiglio decade	
		quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente statuto.	
345		In tal caso spetterà all'assemblea dei soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.	
		In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il	
		termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati	
350		all'ordinaria amministrazione.	
		Articolo 12 - Il Presidente ed il vice presidente	
		Il presidente <i>pro tempore</i> ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal	
		Consiglio direttivo. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del	
355		consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.	
		Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo,	
		dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.	
		Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formaliz-	
360		zarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea	
		dei soci specificandone le motivazioni.	
		Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.	
		Articolo 13 – Organo di controllo e di revisione	
365		Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà no-	

minato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni

indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche

i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi

dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

370 I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

375 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

380 dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

385 amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Libri sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

– libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,

390 – libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,

		<ul style="list-style-type: none"> - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
		<ul style="list-style-type: none"> - libro degli associati.
		I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
395		
		Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.
400		
405		
		Articolo 15 - Volontari e volontariato
		L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.
410		L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.
		Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari. L'associazione provvede ad istituire apposito registro
415		

ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 16 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 – Risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 18 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in

maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

445

Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del consiglio direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 117/2017, deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

450

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

455

Articolo 20 - Disposizioni finali

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs.

460

117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Fucecchio (FI), 29 Settembre 2020

Il Segretario

Il Presidente

Roberto Vezzosi

Marco Rossetti

